



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 ottobre 2013:

LEGGE 31 OTTOBRE 2013 N.153

“MODIFICA ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”

Art.1

(Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.3 del 16 settembre 2013, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato “A”) di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, che risulta così modificato :

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€ 383.692.920,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 73.299.198,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 1.261.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e Prestiti	€ 118.728.532,40
Titolo 5-Partite di giro	€ 45.606.000,00
Totale Generale Entrate	€ 622.587.650,40
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 460.121.397,30
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 108.742.459,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 8.117.794,10
Titolo 4-Partite di giro	€ 45.606.000,00
Totale Generale Uscite	€ 622.587.650,40

Art.2

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13 settembre 2013, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "C") di cui all'articolo 3, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, che risulta così modificato :

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 16.529.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 2.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.973.000,00
Totale Generale Entrate	€ 30.404.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.415.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 5.870.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 246.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.973.000,00
Totale Generale Uscite	€ 30.404.000,00

Art.3

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.90 del 10 settembre 2013, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "D") di cui all'articolo 4, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 70.922.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 6.050.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 125.070.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.408.856,00
Totale Generale Entrate	€ 205.450.856,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 63.025.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale	€ 8.939.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 124.663.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ 500.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.408.856,00
Totale Generale Uscite	€ 200.535.856,00

Art.4

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.3 del 12 settembre 2013, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "F") di cui all'articolo 8, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	
Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 81.168.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€ 190.630.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€ 17.472.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€ 105.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€ 24.229.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 14.446.000,00
Totale Generale Entrate	€ 328.050.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 310.454.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 3.150.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	//
Titolo 4-Partite di giro	€ 14.446.000,00
Totale Generale Uscite	€ 328.050.000,00

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è così modificato:
"Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n. 112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2013, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di € 66.500.000,00".

Art.5

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n.14 del 13 settembre 2013, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "G") di cui all'articolo 9, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.852.390,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€ 154.000,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 750.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.756.390,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.853.150,00

Titolo 2-Spese conto capitale	€ 153.240,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 750.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.756.390,00

Art.6

(Ripartizione dei fondi alle Giunte di Castello)

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è così modificato:
 “Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 385.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.”.

Art.7

(Mutuo a pareggio)

1. L'articolo 22 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è così modificato:
 “Art. 22
(Mutuo a pareggio)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2013 fino all'importo di € 33.728.532,40”.

Art.8

(Imposta Straordinaria sugli Immobili)

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 36 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 sono abrogati.

Art.9

(Parco Scientifico e Tecnologico)

1. Il primo comma dell'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è così modificato:
 “Art.47
(Parco Scientifico e Tecnologico)

Visto il Memorandum of Understanding per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia, sottoscritto il 6 novembre 2012 dal Governo della Repubblica di San Marino, dai Presidenti delle Province di Rimini e di Pesaro e Urbino, dall'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, dall'Università della Repubblica di San Marino, dalle Associazioni di categoria di San Marino, di Rimini e di Pesaro e Urbino, ai fini di dare esecutività allo stesso e di concludere così l'attività preparatoria per la realizzazione del sopraindicato Parco e alla costituzione e al funzionamento dello stesso, si istituisce il capitolo 1-4-3705 “Oneri di avvio e funzionamento Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia” con uno stanziamento per l'esercizio 2013 di € 340.000,00. Le risorse del predetto capitolo potranno essere impiegate: per il sostenimento di oneri di consulenze e prestazioni professionali; per realizzazione del piano di comunicazione e la produzione di materiale pubblicitario ed eventi; per l'erogazione di servizi volti

all'innovazione tecnologica e per ogni altro onere relativo all'incubatore d'impresa. E' istituito il capitolo 2-4-7163 "Acquisto arredi e beni strumentali Incubatore d'impresa - Parco Scientifico Tecnologico", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2013, pari ad € 80.000,00 .".

Art.10

(Interventi a modifica delle Leggi in materia di sicurezza sociale)

1. Il comma 7 dell'articolo 50 della Legge n.150/2012 è così sostituito:

"In materia di cure odontoiatriche, definite con l'articolo 7 del Decreto 26 Marzo 1996 n.37, modificato ed integrato con il Decreto 5 maggio 2005 n.71 e con il Decreto Delegato 2 agosto 2011 n.123, si stabilisce l'abrogazione del punto 1. Viene inoltre abrogato il punto 4 del Decreto Delegato 11 febbraio 2011 n.26 e il punto 3 del Decreto 5 maggio 2005 n.71. Il costo di tali prestazioni è deducibile dal reddito imponibile ai sensi della lettera h) dell'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni."

2. Il comma 8 dell'articolo 50 della Legge n.150/2012 è così sostituito:

"In materia di psicoterapia, si dispone l'abrogazione del rimborso a carico del Sistema Sanitario pari al 50% della prestazione, prevista all'articolo 4 del Decreto 26 marzo 1996 n.37. Il costo di tali prestazioni è deducibile dal reddito imponibile ai sensi della lettera o) dell'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni."

Art.11

*(Partecipazione della Repubblica di San Marino
all'Esposizione Universale di Milano 2015)*

1. Il terzo comma dell'articolo 61 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 è così modificato:

"Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 31 dicembre 2013, apposito decreto delegato che disciplini la durata, l'articolazione e le modalità organizzative, economiche e di funzionamento del Commissariato Generale. Tale decreto delegato potrà prevedere eventuali deroghe alle attuali procedure amministrativo-contabili limitatamente alla gestione dell'attività fuori territorio del Commissariato o del Padiglione."

Art.12

(Emissione di titoli pubblici)

1. Al fine dell'acquisizione delle risorse per il finanziamento dell'intervento di cui al successivo articolo 13, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, entro il 31 dicembre 2013, titoli del debito pubblico sino ad un ammontare di € 105.000.000,00;

2. Le modalità ed i tempi di emissione, collocamento e rimborso dei titoli di debito di cui al comma precedente, nonché le loro caratteristiche e specifiche, saranno definite da apposito Decreto Delegato che costituisce il Regolamento di Emissione. Il Predetto Decreto dovrà prevedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) Tipologia del titolo di debito: *zero coupon* (obbligazione senza maturazione di cedole periodiche di interessi, emissione sotto la pari rispetto al valore nominale e con rendimento costituito dalla differenza fra il valore nominale ed il valore di emissione);
- b) Durata: non superiore a 10 anni;
- c) Possibilità da parte dello Stato di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il debito ad una certa data mediante l'esercizio di una o più opzioni di tipo *call*;

- d) Tasso di remunerazione: non superiore a quello corrisposto da titoli aventi medesime caratteristiche emessi da Stati aventi un rating sovrano analogo a quello della Repubblica di San Marino;
- e) Sottoscrizione: riservata a:
- i. Soggetti autorizzati sammarinesi ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165;
 - ii. Aziende o Enti Pubblici dello Stato;
 - iii. Aziende o Enti a partecipazione Statale,
 - iv. Fondi previdenziale di diritto sammarinese;
 - v. Fondo Servizi Sociali.
3. Ai fini dell'accertamento in entrata delle somme derivanti dal collocamento dei titoli di cui al presente articolo è istituito il capitolo in entrata 1214 "Sottoscrizione Emissione Titoli Pubblici" con uno stanziamento pari ad € 85.000.000,00;
4. A decorrere dal corrente esercizio finanziario e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso dei titoli dovranno essere stanziati ed impegnati, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sul capitolo in uscita 1-3-2425 "Quote interessi Emissione Titoli Pubblici".
5. La posta patrimoniale che costituisce il debito residuo del finanziamento, è incrementata per ogni esercizio finanziario, per un valore pari alla quota parte di interessi di competenza del medesimo esercizio finanziario e sino al raggiungimento di un valore del debito residuo pari a quello nominale.

Art.13

(Rafforzamento Patrimoniale della Cassa di Risparmio)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato di sostenere il rafforzamento patrimoniale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. mediante l'impiego delle risorse stanziati sul capitolo 2-3-6365 "Interventi per rafforzamento patrimoniale del sistema bancario sammarinese – sottoscrizione partecipazione azionarie", pari ad € 85.000.000,00.
2. L'intervento di rafforzamento patrimoniale avrà ad oggetto:
- a) La sottoscrizione di azioni di nuova emissione conseguenti all'aumento del capitale sociale deliberato dall'Istituto di Credito sino ad un valore di € 1.000.000,00;
 - b) il versamento in apposito Fondo in conto aumento futuro di capitale di Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. di € 84.000.000,00.
3. Il Fondo di cui al precedente comma 2, punto b) sarà convertito in capitale sociale in conformità a quanto previsto dal Piano Pluriennale di Recepimento autorizzato da Banca Centrale.
4. L'intervento di cui al presente articolo avviene in deroga alla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, terzo capoverso della Legge 29 novembre 1995 n. 130 nonché, con riferimento all'eventuale connessione rispetto all'operazione di cui al precedente articolo 12, in deroga all'articolo 30, comma 9, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art.14

(Fornitura documenti sicuri)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a ripartire i costi per le forniture relative ai materiali di consumo del "Sistema produzione documenti sicuri" sul corrente esercizio finanziario e sull'esercizio finanziario 2014, imputando i relativi oneri sul capitolo 1-8-2310 "Provviste di cancelleria, stampati, trasporti, fotocopiatori, facchinaggi ecc.".

Art.15

(Canalizzazione operazioni di pagamento)

1. L'articolo 33 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è così modificato:

“Art.33

(Canalizzazione operazioni di pagamento)

1. Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente, ad esclusione degli emolumenti relativi alle pensioni, prestato presso la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, società con partecipazione statale e Banca Centrale della Repubblica di San Marino, devono avvenire esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.”.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alla corresponsione di emolumenti per le cariche sociali ed a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno un contratto di consulenza e/o collaborazione continuativa assimilabile a lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma precedente.

Art.16

(Abrogazioni)

1. L'articolo 40 della Legge n.71/2013 è così modificato:

“Art.40

(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:
 - il Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65.”.

Art.17

(Disdetta contratti di locazione Ecc.ma Camera)

1. I contratti di locazione di immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera locati a soggetti privati ed adibiti ad attività industriali di servizio, commerciali, artigianali di servizio, all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo e di interesse sociale possono essere disdetti dall'Ecc.ma Camera, con effetto da ciascuna scadenza, oltre che nei casi di cui all'articolo 16 della Legge 20 febbraio 1991 n.26, anche qualora il canone originariamente pattuito non sia conforme ai prezzi di mercato ovvero nel caso in cui le condizioni convenute nel contratto siano in contrasto con sopravvenute disposizioni normative o per comprovate esigenze di interesse pubblico.

2. La disposizione di cui al comma che precede si applica, altresì, ai contratti di locazione di immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera locati a soggetti privati ed adibiti ad attività industriali di produzione, ad attività artigianali di produzione ed artistico – tradizionali, ad attività alberghiere e di ristorazione.

3. La disdetta è comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al locatario, dalla Contabilità di Stato – Sezione Patrimonio almeno sei mesi prima della scadenza per i contratti di cui al primo comma e dieci mesi prima della scadenza per i contratti di cui al secondo comma. Nel caso in cui le famiglie dei locatari non risultino beneficiare di altri redditi oltre a quelli direttamente imputabili all'attività in essere nell'immobile in oggetto, la disdetta è comunicata con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

4. Nei casi di disdetta del contratto di locazione di cui al presente articolo, le mensilità previste per l'indennità di avviamento di cui all'articolo 20 della legge 20 febbraio 1991 n.26 sono dimezzate.

Art.18

(Disposizioni sulla struttura della Pubblica Amministrazione)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto delegato allo scopo di:
 - a) disciplinare la trasformazione di esistenti Enti Pubblici in UO della Pubblica Amministrazione;
 - b) centralizzare, secondo criteri di contenimento della spesa e di omogeneità, funzioni trasversali presenti nel settore pubblico allargato, attribuendone la competenza a UO previste dall'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, anche integrandone, se necessario, la missione.

Art.19

(Disposizioni in materia di pubblico impiego e controllo della spesa)

1. Nelle more della definizione del fabbisogno di cui all'articolo 65 della Legge n.188/2011, i tassi di sostituzione stabiliti dal Capitolo II – Misure per il contenimento e la riduzione degli oneri retributivi dell'Allegato Z alla Legge 22 dicembre 2011 n.200 possono essere periodicamente modificati e/o definiti in maniera differenziata in ragione di singoli settori della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici mediante delibera del Congresso di Stato da adottarsi su proposta del Consiglio di Direzione, allo scopo di perseguire con maggiore efficacia, tenendo conto delle diversificate esigenze e caratteristiche dei settori medesimi, una progressiva riduzione del personale alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato.
2. Il controllo sulle deliberazioni degli Enti del Settore Pubblico Allargato relative al conferimento di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione che non rientrino, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella competenza della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, compete ai Sindaci Revisori degli Enti medesimi che verificano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 73 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e dell'articolo 44, terzo e quarto comma della Legge 21 dicembre 2012 n.150, inviando relazione trimestrale al Congresso di Stato in merito agli esiti della vigilanza effettuata nel periodo e segnalando alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica l'eventuale mancato rispetto della vigente normativa in materia di ordinamento contabile dello Stato.

Art.20

(Imposta di bollo per vendita armi)

1. Sulla vendita di qualsiasi arma da fuoco (corpo d'arma) per cui è necessario il rilascio di un nulla osta da parte della Gendarmeria è applicata l'imposta di bollo di € 5,00.
2. La riscossione dell'imposta di bollo di cui sopra avviene trimestralmente tramite pagamento dell'importo presso l'Ufficio Registro e Conservatoria.
3. L'imposta di bollo applicabile a norma del superiore comma 1 è modificabile con decreto delegato.
4. È abrogato l'articolo 7, lettera e), del Decreto 1° settembre 2003 n. 113.
5. La presente disposizione si applica per le pratiche a far data dall'implementazione dell'Archivio computerizzato centrale.

Art. 21

(Norma transitoria per le Associazioni)

1. Le Associazioni che non hanno compiuto gli adempimenti relativi all'anno 2011, previsti all'articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n.129, qualora effettuino gli stessi entro la data del 30 novembre 2013, in via del tutto straordinaria, saranno tenute al pagamento delle sanzioni comminate dall'Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato nella misura di un ventesimo delle stesse.
2. Il pagamento delle sanzioni, così ridotte, deve essere effettuato entro la data del 31 dicembre 2013

Art.22

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini